REGOLAMENTO (CEE) N. 358/86 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1986

che abroga, in seguito all'adesione del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1523/85, (CEE) n. 1524/85, (CEE) n. 1525/85, (CEE) n. 1526/85 e (CEE) n. 1527/85 relativi all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni vini della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1985/1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 268,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese [1] e degli atti ad esso allegati, la Comunità ha aperto, con i regolamenti (CEE) n. 1523/85, (CEE) n. 1524/85, n. (CEE) 1525/85, (CEE) n. 1526/85 e (CEE) n. 1527/85 [2] contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, di Madera, Moscatello di Setúbal, Dão e Verde, originari del Portogallo, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1985 ed il 30 giugno 1986;

considerando che l'articolo 268 dell'atto di adesione prevede la soppressione di detti contingenti tariffari con effetto al 1° marzo 1986; che è pertanto necessario abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1523/85, (CEE) n. 1524/85, (CEE) n. 1525/85, (CEE) n. 1526/85 e (CEE) n. 1527/85 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK

---

[1] GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.
[2] GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 17, 23, 29, 33 e 37.